



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(COPIA)

N.37 del Reg. Data 21-12-2018	Oggetto: RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE PUBBLICHE, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N.175/2016 E SS. MM. II.
--	--

L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 18:25, in seduta pubblica, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Maltignano.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale per la trattazione del presente punto:

FALCIONI ARMANDO	P	Ballatori Ettore	P
MANCINI CILLA MONICA	P	Alessi Giordana	P
CONOCCHIOLI ANTONIO	P	TALAMONTI DOMENICO	P
Filiaggi Federica	P	CORVARO GIOVANNI	P
ALFONSI ATTILIO	P	CRETONE MIRKO	A
LISSO FRANCESCO	P		

Assegnati n. 11
In Carica n. 11

Presenti n. 10
Assenti n. 1

- **Assiste il Segretario Comunale Dott. CAROPRESO LUIGI.**
- **Presiede FALCIONI ARMANDO, nella sua qualità di SINDACO.**

La seduta è Pubblica.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, si esamina il punto n° 5 dell'ordine del giorno.

Partecipano alla seduta gli Assessori esterni Spurio e Flamini i quali hanno diritto di intervento ma non di voto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

DATO ATTO:

- che questo Ente in data 24.06.2009 con deliberazione consiliare n. 26 ha proceduto alla ricognizione delle società partecipate, come prevista dalla Legge finanziaria 2008;
- che in data 04/05/2015 ha adottato il piano di razionalizzazione delle società partecipate non quotate, registrato al protocollo comunale n. 3801 in pari data, regolarmente trasmesso alla Corte dei Conti;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.37 del 21-12-2018 COMUNE DI MALTIGNANO

- che in data 07.05.2015 con deliberazione n. 14, il Consiglio Comunale ha preso atto del piano di razionalizzazione e disposto la dismissione della quota della Picenambiente Srl;
- che in data 29.04.2016 il Sindaco comunicava al Consiglio Comunale i rilievi contenuti nella deliberazione n. 29/2016 della sezione controllo della Corte dei Conti Marche in ordine al succitato piano di razionalizzazione;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RICHIAMATA la precedente deliberazione consiliare n. 25 del 25/09/2017, esecutiva nei modi di legge, ad oggetto "*Revisione straordinaria delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, come modificato da DLgs n. 100/2017 -Ricognizione partecipazione possedute e Indirizzi conseguenti*" con la quale, il Comune di Maltignano, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 24 del predetto Testo Unico, ha proceduto ad una prima ricognizione, di carattere straordinario, di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 175/2016 e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

che nel suddetto piano di razionalizzazione era riconfermata la volontà di dismissione della quota di partecipazione della soc. Picenambiente SRL da effettuarsi entro il 31/12/2017;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

EVIDENZIATO come il nuovo disposto dell'art. 2 del D.Lgs. n. 175/2016 prevede diverse novità, rispetto alla precedente e più disparata disciplina, tra le quali:

- Nella definizione di “*società*” vengono ricondotti, non solo gli organismi di cui al titolo V - libro V del codice civile, ma anche le società cooperative come definite al titolo VI - capo I - libro V del codice civile, aventi anche come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile.
- Per le “*società in house*” viene specificato come le stesse, oltre alla sussistenza di controllo analogo/controllo analogo congiunto, debbano soddisfare le condizioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 relative al requisito dell'attività prevalente e per la partecipazione di capitali privati.
- Nella definizione di “*amministrazioni pubbliche*”, oltre a quelle ricomprese nell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, vengono ricompresi anche i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale.
- Con riferimento alle “*società quotate*” vengono ricomprese le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotate in mercati regolamentati.

- Nella definizione di “*servizi di interesse generale*” vengono previste le attività di produzione e di fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza.
- Nella definizione di “*servizi di interesse economico generale*” sono ricompresi i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su mercato.

Visto l’esito della ricognizione effettuata come risultante negli allegati A, A.1, A2 alla presente deliberazione, redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”

Rilevato che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater, cod. civ.;

Ritenuto dunque di dover confermare, le seguenti partecipazioni:

Denominazione	Diretta/ Indiretta	Tipologia	% di part.	link
CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	D	Azienda che gestisce un Servizio pubblico locale qual è il servizio idrico integrato ai sensi della L.R. n.18 del 22/06/1998	0,7655%	www.ciip.it
HYDROWATT spa	I	Partecipazione indiretta - la CIIP detiene il 40% Progetta, costruisce e gestisce impianti elettromeccanici.	0,3062%	www.hydrowatt.it
PICENAMBIENTE Spa	D	Azienda che gestisce un Servizio pubblico di raccolta e trasporto rsu	0,05%	www.picenambiente.it

RITENUTO che la partecipazione del Comune di Maltignano nell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) n. 5, riguardante il Servizio Idrico Integrato, non rientri tra quelle oggetto del presente piano in quanto trattasi di Consorzio obbligatorio tra Comuni;

RITENUTO altresì, che anche la partecipazione del Comune di Maltignano al “Piceno Consind”, consorzio obbligatorio di industrializzazione delle Valli del Tronto, Aso e Tesino, costituito il 01.01.1990, con compiti disciplinati dalla L.R. n. 48/1996, avente natura di ente pubblico economico, ed in quanto tale non è assoggettato alla normativa contenuta nel T.U.S.P. e pertanto non rilevante ai fini del provvedimento;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all’art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall’ambito territoriale del Comune di Maltignano e dato atto che l’affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all’art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell’art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell’attività prevalente producendo almeno l’80% del loro fatturato nell’ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell’art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell’art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all’articolo 15, TUSP;

CONSIDERATO, altresì, che, ai sensi del citato art. 20, del D.Lgs. n. 175/2016, occorre individuare le eventuali partecipazioni da alienare, dismissione che, allo stato attuale, deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e, quindi, dalla data di esecutività della presente deliberazione;

ACCERTATO, come meglio evidenziato nelle allegate schede, che non sono state rilevate, al momento, mediante rigorosa applicazione dei principi definiti, a riguardo, dal D.Lgs. n. 175/2016 e successive variazioni, partecipazioni da alienare e/o dismettere;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata, come risultante nell'allegato "A" al presente provvedimento, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte, documento che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione dovrà essere inoltrata al Revisore dei conti, per il rilascio del prescritto parere espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3, del D.Lgs. n. 267/2000, da acquisirsi, comunque, nei tempi e nei modi previsti dal regolamento comunale di contabilità e di funzionamento del Consiglio Comunale;

VERIFICATA la regolarità tecnica, contabile e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, sono stati richiesti ed ottenuti gli allegati pareri favorevoli, espressi dal Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile dell'atto, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato nella G.U. n. 227 del 28/09/2000, recante *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;

VISTO e richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, pubblicato nella G.U. n. 172 del 26/07/2011, recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, con particolare riferimento ai principi contabili applicati ivi allegati;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, la propria competenza a deliberare in merito all'argomento oggetto del presente provvedimento,

Con voti unanimi resi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE ed approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. DI APPROVARE la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di Maltignano detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100, definendole ed accertandole così come meglio evidenziato nella documentazione allegata al presente provvedimento sotto la lettera "A", affinché ne costituisca parte integrante e sostanziale;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.37 del 21-12-2018 COMUNE DI MALTIGNANO

3. DI PRENDERE ATTO che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;

4. Di confermare le seguenti partecipazioni:

Denominazione	Diretta/ Indiretta	Tipologia	% di part.	link
CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	D	Azienda che gestisce un Servizio pubblico locale qual è il servizio idrico integrato ai sensi della L.R. n.18 del 22/06/1998	0,7655%	www.ciip.it
HYDROWATT spa	I	Partecipazione indiretta - la CIIP detiene il 40% Progetta, costruisce e gestisce impianti elettromeccanici.	0,3062%	www.hydrowatt.it
PICENAMBIENTE Spa	D	Azienda che gestisce un Servizio pubblico di raccolta e trasporto rsu	0,05%	www.picenambiente.it

- di dare atto che la procedura di dismissione della partecipazione diretta in Picenambiente Srl (società inattiva), iniziata in data 29/12/2017, si è conclusa il 29/01/2018;

- DI PRENDERE ATTO del parere espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3, del D.Lgs. n. 267/2000 (allegato "B");
- DI PRECISARE che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
- DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);
- DI PROCEDERE all'invio delle risultanze della ricognizione, come sopra effettuata, oltretutto alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, attraverso l'apposito applicativo.-

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere,

Con voti unanimi resi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.37 del 21-12-2018 COMUNE DI MALTIGNANO

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

APPROVATO E SOTTOSCRITTO AI SENSI DELL'ART. 25, C. 4, DELLO STATUTO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CAROPRESO LUIGI

IL SINDACO

F.to FALCIONI ARMANDO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 29-12-2018 la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* per quindici giorni consecutivi [n° 949 Reg. Pubblicazioni].

II SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21-12-2018 in quanto:

- sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* (art.134, 3° c., TUEL)
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° c., TUEL).

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune dal 29-12-2018 al 13-01-2019 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni o ricorsi..

Maltignano, li 14-01-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

	<p>La presente copia è conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.</p> <p>MALTIGNANO, li 29-12-2018</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. CAROPRESO LUIGI</p>
--	---